

N. 13.501 di rep.

N. 7.087 di racc.

**Atto di fusione**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2016 (duemilasedici)  
il giorno 13 (tredici)  
del mese di dicembre  
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

**1.) Fratta Pasini Carlo**, nato a Verona il 30 luglio 1956, domiciliato per la carica a Verona, Piazza Nogara n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale in legale rappresentanza del

**"BANCO POPOLARE - Società Cooperativa"**

con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, capitale sociale al 1 luglio 2016 pari ad euro 7.089.340.067,39, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto nell'apposito Albo al n. 5668, Repertorio Economico Amministrativo numero 358122 (di seguito anche il **"Banco"**), in esecuzione di delibera dell'assemblea straordinaria della società stessa del 15 ottobre 2016 di cui a verbale in data 16 ottobre 2016 n. 61.020/23.593 di rep. Marco Porceddu Cillione, Notaio in Verona (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona l'11 il 17 ottobre 2016 al n. 21454 - lt);

**2.) Anolli Mario**, nato ad Alba (CN) il 10 giugno 1963, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e, come tale, in legale rappresentanza della

**"Banca Popolare di Milano - Soc. Coop. a r.l."**

in forma abbreviata **"BIPIEMME"** o **"BPM"**, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale al 30 giugno 2016 pari ad euro 3.365.439.319,02 codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150, iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative al n. A109641, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario "Bipiemme - Banca Popolare di Milano" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito, anche **"BPM"** e, unitamente al **"Banco"**, le **"Società Partecipanti alla Fusione"**),

in esecuzione di delibera dell'assemblea straordinaria della società stessa del 15 ottobre 2016 di cui a verbale in data 24 ottobre 2016 n. 13.377/7.023 di mio rep. (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano l'11 il 16 novembre 2016 al n. 38572 - lt) (le due deliberazioni assembleari sopra cita-

te di seguito anche, collettivamente, le "Deliberazioni").

E quindi detti comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

premessi che

a.) il presente atto di fusione si inquadra nel contesto dell'esecuzione del protocollo di intesa sottoscritto in data 23 marzo 2016, previa approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi, dal Banco e da BPM, che disciplina, in particolare e tra l'altro, la fusione (c.d. "propria") tra il Banco e la BPM (la "Fusione"), da attuarsi, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del codice civile, mediante costituzione di una nuova società bancaria che nascerà con la forma giuridica di società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni" (la "Nuova Capogruppo" o "Banco BPM" o ancora la "Società"), che svolgerà al contempo la funzione di banca e di holding capogruppo con funzioni operative nonché di coordinamento e direzione unitaria su tutte le società appartenenti al Gruppo risultante dalla Fusione. Nell'ambito dell'operazione di Fusione e condizionatamente al perfezionamento della stessa, BPM, previe le autorizzazioni di legge, ha posto in essere in data odierna (con efficacia dall'1 gennaio 2017) un'operazione di conferimento (il "Conferimento") di alcune attività comprendenti la rete di sportelli di BPM a favore di Banca Popolare di Mantova S.p.A., società, dalla stessa controllata, che assumerà, a decorrere dalla data di efficacia del Conferimento, la denominazione di "Banca Popolare di Milano - Società per azioni" e svolgerà la funzione di banca-rete sottoposta alla direzione e coordinamento della Nuova Capogruppo;

b.) gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto un progetto di fusione (c.d. "propria") tra il Banco e la BPM (di seguito anche il "Progetto"), da attuarsi, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del codice civile, mediante costituzione di una nuova società bancaria, sulla base, quali situazioni patrimoniali di riferimento ex art. 2501-quater, comma 2, del codice civile, dei rispettivi bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2015; il Progetto include lo Statuto sociale della Nuova Capogruppo;

c.) ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/93, la Banca d'Italia, con provvedimento in data 8 settembre 2016 (allegato sotto "A"), ha autorizzato l'operazione di fusione di cui al Progetto; la Banca Centrale Europea, con provvedimento del 9 settembre 2016, ai sensi della vigente normativa ha autorizzato la banca risultante dalla Fusione all'esercizio dell'attività bancaria, alla prestazione dei servizi di investimento, all'emissione di assegni circolari e allo svolgimento delle attività di banca depositaria;

d.) il Progetto è stato iscritto in data 12 settembre 2016 nel Registro delle Imprese di Verona per il Banco e nel Regi-

stro delle Imprese di Milano per BPM;

e.) ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli amministratori di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione hanno redatto una Relazione (allegata ai rispettivi e sopra citati verbali assembleari) in cui sono stati, tra l'altro, illustrati i criteri con cui è stato calcolato il rapporto di cambio di cui *infra*;

f.) sono state predisposte, ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile, le relazioni sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo alla fusione redatte:

-- dalla società di revisione EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.), quale esperto nominato per BPM con provvedimento del Tribunale di Milano in data 18 aprile 2016;

-- dalla società di revisione KPMG S.p.A., quale esperto nominato per il Banco con provvedimento del Tribunale di Venezia in data 22 aprile 2016;

g.) presso le sedi sociali di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione è avvenuto il deposito nei termini di legge della documentazione di cui all'art. 2501-*septies* del codice civile, così come è stata posta a disposizione del pubblico la documentazione di cui all'art. 70, comma 1 e comma 6 del Regolamento Emittenti (Deliberazione Consob n. 11971/99);

h.) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle delibere stesse, secondo le modalità tutte di cui al Progetto, e come tale comprensivo dei contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto della Società risultante dalla Fusione, ivi inclusa l'indicazione della composizione degli organi sociali della Nuova Capogruppo;

i.) le Deliberazioni sono state iscritte in data 25 ottobre 2016 nel Registro delle Imprese di Verona per il Banco e nel Registro delle Imprese di Milano per BPM;

l.) è decorso il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 del codice civile e dell'art. 57, comma 3 del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione delle Deliberazioni, e pertanto si può, non essendo intervenute opposizioni nei termini di legge, come i comparenti dichiarano e confermano, addivenire alla attuazione della Fusione.

**Premesso altresì che**

m.) secondo le informazioni disponibili e comunicate al mercato con avviso diramato in data 24 novembre 2016, il diritto di recesso spettante, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile, ai soci delle Società Partecipanti alla Fusione è stato esercitato (i) per complessive n. 178.936.966 azioni di BPM, rappresentative di circa il 4,07% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a Euro 88.001.199,88; (ii) per complessive n. 37.736.174 azioni del Banco, rappresentative di circa il 4,56% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a Euro

119.095.365,144; le procedure conseguenti alle dichiarazioni di recesso si concluderanno, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla applicabile normativa anche regolamentare, successivamente alla data di efficacia della Fusione, come più diffusamente indicato nelle Relazioni degli amministratori sopra citate ed allegate ai verbali delle Deliberazioni.

Premesso infine che

n.) sono in corso di perfezionamento le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A. per l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle emittende azioni Banco BPM e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di alcuni strumenti finanziari obbligazionari attualmente emessi dal Banco, nonché da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo a tal fine necessario;

o.) con la precisazione di cui sopra, si sono verificate, come i Componenti dichiarano e confermano, le circostanze a cui l'attuazione della Fusione era subordinata quali indicate al punto 9 del Progetto.

Tutto quanto sopra premesso

i componenti, in attuazione delle Deliberazioni, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono quanto segue.

**ATTUAZIONE DELLA FUSIONE**

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato sotto "B") approvato dalle rispettive assemblee straordinarie, le società "BANCO POPOLARE - Società Cooperativa" e "Banca Popolare di Milano - Soc. Coop. a r.l." si dichiarano e riconoscono fuse mediante costituzione di

**"Banco BPM Società per Azioni"**

con sede legale a Milano, Piazza Filippo Meda n. 4  
e sede amministrativa a Verona, Piazza Nogara n. 2.

2.) (Elementi dell'atto costitutivo di Banco BPM Società per Azioni) - Banco BPM Società per Azioni viene costituita secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e nelle Deliberazioni e dunque con le seguenti caratteristiche:

2.1 Denominazione

Banco BPM Società per Azioni.

2.2 Sede legale e sede amministrativa

La Società ha sede legale a Milano e sede amministrativa a Verona.

L'articolo 3.4 dello statuto della Società indica che, alla data di costituzione della Società, le funzioni delle strutture centrali e amministrative saranno così ripartite tra Verona e Milano:

(i) a Verona saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Amministrazione e Bilancio", "Audit", "Compliance", "Crediti", "Divisioni & Banche del Territorio", "Istituzionali, Enti e Terzo Settore", "Pia-

nificazione e Controllo", "Retail", "Rischi" e "Segreteria Generale e Societaria", la Funzione Partecipazioni e la Divisione Leasing;

(ii) a Milano saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Comunicazione", "Corporate", "Finanza", "Private & Investment Banking", "Investor Relations", "Legale", "M&A and Corporate Development", "Operations/Organizzazione" e "Risorse Umane", la Funzione IT e la Divisione Asset Management e Bancassurance.

L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potranno essere deliberati, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica dello statuto della Società.

### 2.3 Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 (ventitré) dicembre 2114 (duemilacentoquattordici), con facoltà di proroghe.

### 2.4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, comma 4, TUB, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

### 2.5 Capitale sociale e limite al diritto di voto - Autorizzazioni all'acquisto e disposizione di azioni proprie

a) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 7.100.000.000 (settemiliardicentomilioni) rappresentato da n. 1.515.182.126 (unmiliardocinquecentoquindicimilionicentottantadue milacentoventisei) azioni ordinarie prive di valore nominale, attribuite secondo i rapporti di cambio di cui *infra*.

b) L'articolo 8 dello statuto della Società prevede un limite al numero di voti esercitabili in forza del quale nessun soggetto, singolarmente considerato, potrà esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. La previsione avrà efficacia sino al 26 (ventisei) marzo 2017 (duemiladiciassette); decorso tale termine verrà automaticamente meno. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Società da attribuire ad un singolo soggetto, si considereranno i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si terrà conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorrerà nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB come di volta in volta in vigore. In caso di violazione delle disposizioni statutarie in materia di limiti al diritto di voto, la deliberazione assembleare eventualmente assunta sarà impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non potrà essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

c) Al Consiglio di Amministrazione della Società è conferita l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., a procedere all'acquisto, nel rispetto della limitazione imposta dall'art. 2357, comma 1, cod. civ., di un numero massimo di azioni ordinarie non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della Società Banco BPM Società per Azioni nonché la conseguente disposizione delle azioni acquistate, con mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di procedere all'acquisto e alla conseguente disposizione nei termini e con le modalità previste dalla legge e secondo quanto indicato nelle relazioni illustrative allegate alle Deliberazioni, essendo in ogni caso previsto che: l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della Fusione (mentre nessun limite temporale è previsto per la disposizione delle azioni proprie acquistate); le

azioni proprie saranno destinate al fine di adempiere, ove necessario, agli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti dal Banco Popolare - Società Cooperativa e/o dalla Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ai sensi dei rispettivi piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti; gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore del 15% (quindici per cento) e non superiore del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario nel giorno precedente ogni singola operazione di acquisto; gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti.

## 2.6 Sistema di amministrazione e controllo e organi sociali

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e ss. del codice civile, basato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

### **Consiglio di Amministrazione**

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto sociale, fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) (la "Prima Sca- denza"), il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 19 (diciannove) amministratori, nelle persone di:

- Carlo Fratta Pasini, nato a Verona il 30 luglio 1956, Codice Fiscale FRTCRL56L30L781Y;
- Giuseppe Castagna, nato a Napoli il 21 febbraio 1959, Codice Fiscale CSTGPP59B21F839D;
- Mauro Paoloni, nato a Viterbo il 17 aprile 1960, Codice Fiscale PLNMRA60D17M082Q;
- Guido Castellotti, nato a Livraga (LO) il 25 marzo 1947, Codice Fiscale CSTGDU47C25E627O;
- Maurizio Comoli, nato a Novara il 9 novembre 1958, Codice Fiscale CMLMRZ58S09F952A;
- Mario Anolli, nato a Alba (CN), il 10 giugno 1963, Codice Fiscale NLLMRA63H10A124Z;
- Michele Cerqua, nato a Cervia (RA) il 23 marzo 1969, Codice Fiscale CRQMHL69C23C553D;
- Rita Laura D'Ecclesia, nata a Foggia il 30 settembre 1960, Codice Fiscale DCCRLR60P70D643D;
- Carlo Frascarolo, nato a Valenza (AL), il 30 luglio 1956, Codice Fiscale FRSCRL56L30L570S;
- Paola Galbiati, nata a Milano il 12 gennaio 1958, Codice Fiscale GLBPLS58A52F205O;
- Cristina Galeotti, nata a Lucca il 5 marzo 1967, Codice Fiscale GLTCST67C45E715W;
- Marisa Golo, nata a Colognola ai Colli (VR) il 2 settembre 1959, Codice Fiscale GLOMRS59P42C897A;

- Piero Lonardi, nato a Milano il 5 maggio 1944, Codice Fiscale LNPRI44E05F205K;
- Giulio Pedrollo, nato a Verona il 18 ottobre 1972, Codice Fiscale PDRGLI72R18L781L;
- Fabio Ravanelli, nato a Novara il 8 gennaio 1970, Codice Fiscale RVNFBA70A08F952X;
- Pier Francesco Saviotti, nato a Alessandria, il 16 giugno 1942, Codice Fiscale SVTPFR42H16A182T;
- Manuela Soffientini, nata a Codogno (LO), il 6 luglio 1959, Codice Fiscale SFFMNL59L46C816Z;
- Costanza Torricelli, nata a Modena il 30 novembre 1961, Codice Fiscale TRRCTN61S70F257G;
- Cristina Zucchetti, nata a Lodi l'11 agosto 1971, Codice Fiscale ZCCCST71M51E648Q.

A decorrere dalla Prima Scadenza, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

***Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidenti***

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto sociale:

- (i) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Carlo Fratta Pasini;
- (ii) la carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Mauro Paoloni;
- (iii) saranno nominati due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Guido Castellotti e di Maurizio Comoli.

***Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo e Direzione Generale***

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto sociale in materia di nomina delle cariche sociali e conferimento dei relativi poteri, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a nominare:

- (i) un Amministratore Delegato, nella persona di Giuseppe Castagna;
- (ii) un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, tra cui l'Amministratore Delegato, il Vice-Presidente Vicario e i due Vice Presidenti. Per il primo mandato, il Presidente del Comitato Esecutivo sarà Pier Francesco Saviotti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di efficacia della Fusione provvederà altresì a nominare un Direttore Generale, nella persona di Maurizio Faroni, nato a Brescia il 20 gennaio 1958, Codice Fiscale FRNMRZ58A20B157N e 2 (due) Condirettori Generali, nelle persone di Domenico De Angelis nato a Pompei (NA) il 3 marzo 1964 Codice Fiscale DNGDNC64C03G813U e Salvatore Poloni, nato a Cesena il 15 marzo 1962, Codice Fiscale PLNSVT62C15C573Q.

***Compensi degli amministratori***

Ai componenti del primo Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla fusione, per l'intero periodo della carica, vengono attribuiti i seguenti compensi da corrispon-



dersi e rapportarsi all'effettiva durata della carica:

(i) un compenso fisso di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun consigliere di amministrazione;

(ii) un compenso fisso di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) annui lordi per ciascun componente del Comitato Esecutivo;

oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimane a carico della Società risultante dalla Fusione.

***Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di cooptazione entro la Prima Scadenza***

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione e ove si debba procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione entro la Prima Scadenza, a tale sostituzione si provvederà, ove possibile, in modo da assicurare che il sostituto sia espressione del territorio di riferimento della banca che lo aveva originariamente designato.

***Collegio Sindacale***

Fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti, nelle persone di:

- Marcello Priori, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, nato a Milano il 18 agosto 1964, Codice Fiscale PRRMCL64M18F205G;

- Gabriele Camillo Erba, Sindaco Effettivo, nato a Sant'Angelo Lodigiano - (LO) il 23 settembre 1963, Codice Fiscale RBEGRL63P23I274Y;

- Maria Luisa Mosconi, Sindaco Effettivo, nata a Varese il 18 maggio 1962, Codice Fiscale MSCMLS62E58L682I;

- Claudia Rossi, Sindaco Effettivo, nata a Urgnano (BG) il 2 giugno 1958, Codice Fiscale RSSCLD58H42L502T;

- Alfonso Sonato, Sindaco Effettivo, nato a Verona l'11 agosto 1951, Codice Fiscale SNTLNS51M11L781B;

- Chiara Benciolini, Sindaco Supplente, nata a Negrar (VR) il 9 agosto 1972, Codice Fiscale BNCCHR72M49F861Q;

- Marco Bronzato, Sindaco Supplente, nato a Verona il 9 gennaio 1958, Codice Fiscale BRNMRC58A09L781I;

- Paola Simonelli, Sindaco Supplente, nata a Macerata il 30 giugno 1964, Codice Fiscale SMNPLA64H70E783N.

***Compensi dei sindaci***

Al primo Collegio Sindacale, per l'intero periodo della carica, vengono attribuiti i seguenti compensi da corrisponderli e rapportarsi all'effettiva durata della carica: un compenso annuo lordo di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo e di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) per il Presidente del

Collegio stesso, oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Collegio Sindacale che rimane a carico della Società risultante dalla Fusione.

#### ***Revisore legale dei conti***

Su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza di BPM e del Collegio Sindacale del Banco, l'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito, per la durata di nove esercizi decorrenti dalla data di efficacia della Fusione, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai termini alle condizioni e con il compenso di cui alla proposta di incarico allegata sotto "C".

#### **2.7 Durata degli esercizi sociali e norme in materia di ripartizione degli utili**

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto in materia di sostegno ai territori di storico radicamento).

#### **2.8 Sostegno ai territori di storico radicamento**

Fermo quanto previsto dallo statuto in materia di ripartizione degli utili, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, potrà destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Il predetto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- per il 18,5% (diciotto virgola cinque per cento) ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della divisione territoriale di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 45% (quarantacinque per cento) ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 13,5% (tredici virgola cinque per cento) ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e nei territori della divisione territoriale di riferimento;

-- per il 13,5% (tredici virgola cinque per cento) ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio novarese e dei territori della divisione territoriale di riferimento;

-- per l'1,5% (uno virgola cinque per cento) ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S. Geminiano e S. Prospero;

-- per l'8% (otto per cento) ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e nei territori della divisione territoriale di riferimento.

## 2.9 Statuto sociale della società risultante dalla fusione

La Società è retta dallo statuto che fa parte integrante del presente atto e che al medesimo si allega sotto "D".

**3.) (Annullamento delle azioni - Concambio)** - Conformemente alle previsioni del Progetto, la fusione viene attuata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) citati in premessa e secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso e così con annullamento delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione e precisamente:

-- con annullamento senza concambio delle n. 60.808 (sessantamilaottocentotto) azioni proprie detenute dal Banco;

-- con annullamento senza concambio delle n. 1.524.259 (unmilionequattrocentoventiquattromiladuecentocinquantanove) azioni proprie detenute da BPM;

-- con annullamento delle rimanenti n. 827.700.102 (ottocentotrentasettemilionesettecentomilacentodue) azioni in circolazione del Banco e delle rimanenti n. 4.390.260.208 (quattromiliarditrecentonovantamilioniduecentosessantamila duecentootto) azioni in circolazione di BPM, ed emissione, ai fini del loro concambio, di n. 1.515.182.126 (unmiliardocinquecentoquindicimilionicentottantadue milacentoventisei) azioni ordinarie Banco BPM senza valore nominale, a fronte del capitale di Euro 7.100.000.000 (settemiliardicentomilioni), da assegnare ai soci e azionisti del Banco e di BPM secondo i rapporti di cambio indicati nel Progetto e quindi:

(i) 1 (una) azione della Società per ogni azione di Banco Popolare in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, e

(ii) 1 (una) azione della Società per ogni 6,386 (sei virgola trecentottantasei) azioni di BPM in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione.

## **4.) (Modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante)**

- Le azioni della Società che saranno assegnate in concambio ai soci e agli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione saranno negoziate sull'MTA.

Le azioni della Società emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione dei soci e degli azionisti del Banco e di BPM, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite di in-

intermediari autorizzati, a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione, con tempi e modalità che saranno resi noti ai sensi di legge. La data di messa a disposizione delle azioni della Società sarà resa nota con apposito avviso pubblicato con le modalità di legge. Rimangono in ogni caso fermi i vincoli di indisponibilità connessi all'esercizio del diritto di recesso di cui alla premessa m).

Nessun onere verrà posto a carico dei soci e degli azionisti in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti e dei soci del Banco e di BPM, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni della Società agli stessi spettante in applicazione dei rapporti di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. Si precisa, infine, che è stata assicurata a BPM la disponibilità di un azionista a rinunciare al concambio per 0,40 (zero virgola quaranta) azioni di Banco BPM, per consentire la quadratura complessiva dell'operazione.

**5.) (Data dalla quale le azioni della Società partecipano agli utili)** - Le azioni della Società che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno godimento regolare.

**6.) (Effetti contabili e fiscali)** - Le operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Società risultante dalla Fusione a decorrere dalla data di efficacia della fusione di cui al successivo punto 7.).

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

**7.) (Effetti verso i terzi)** - Fermo quanto sopra precisato al punto 6.) che precede, la Fusione avrà effetto verso i terzi, ferma l'iscrizione del presente atto come prescritto dall'art. 2504-bis del codice civile in tale data, a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette).

**8.) (Cessazione degli organi delle Società Partecipanti alla Fusione)** - Dal momento di efficacia verso i terzi della Fusione (di cui sopra al precedente punto 7.)), pertanto, cesseranno con le Società Partecipanti alla Fusione anche i loro organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto delle Società Partecipanti alla Fusione, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni od alle situazioni patrimoniali assunte a base della Fusione.

#### **SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI**

**9.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società)** - (A) In conseguenza della Fusione la Società assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti,

situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, delle Società Partecipanti alla Fusione in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali siano legittimate, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della Fusione. Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione delle Società Partecipanti alla Fusione, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo. Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 385/1993 i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore delle Società Partecipanti alla Fusione conservano la loro validità e il loro grado senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della Società risultante dalla Fusione.

**(B)** Sempre in conseguenza della Fusione, e corrispondentemente, la Società assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere delle Società Partecipanti alla Fusione.

**(C)** La Società prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria - e segnatamente tutti i rapporti connessi alle attività di leasing svolte dalle Società partecipanti alla Fusione -, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso le Società Partecipanti alla Fusione, ivi inclusi (per BPM) i ruoli attinenti alle operazioni di finanza strutturata diversi da quelli oggetto del Conferimento ed ivi individuati.

**(D)** La prosecuzione da parte della Società dei rapporti contrattuali intrattenuti dalle Società Partecipanti alla Fusione ha pure per oggetto i mandati o procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma, conferiti, poteri che, occorrendo, vengono comunque qui confermati.

**(E)** La Società subentra pure nelle controversie riferibili alle Società Partecipanti alla Fusione, di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisiti o sorti in data

posteriore alle Deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

**(F)** La Società, ancora, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

**(G)** Tutto quanto sopra di guisa che la Società possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla stessa.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero, e fatta peraltro avvertenza che la prosecuzione di Banco BPM in tutti gli elementi comprensivi del patrimonio delle Società Partecipanti alla Fusione non si estende naturalmente a quanto ha formato oggetto del Conferimento, fermo restando il subentro di Banco BPM nella titolarità delle azioni della società conferitaria - denominata, con decorrenza dalla data di efficacia del Conferimento (1 gennaio 2017), Banca Popolare di Milano Società per azioni - già di spettanza di BPM quali anche rivenienti dal Conferimento medesimo.

Per effetto della Fusione, la società risultante dalla fusione è titolare, infine, dell'archivio storico BPM di cui al provvedimento del soprintendente archivistico per la Lombardia del 20 febbraio 2004.

**10.) (Personale)** - Con l'efficacia della Fusione, il personale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione (diverso dai dipendenti interessati dal Conferimento) proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Società, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali.

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state espletate nei termini previsti dalla normativa vigente.

**11.) (Unità locali)** - Tenuto conto del Conferimento (che ha ad oggetto le attività attualmente esercitate in 635 filiali BPM), le "unità locali" del Banco - comunque siano denominate - sono egualmente assunte *ipso iure*, sia in Italia sia all'estero, dalla Società, senza necessità di formalità di nuova apertura.

**12.) (Particolari cespiti)** - In particolare si dà espressamente atto che di compendio del patrimonio delle Società Partecipanti alla Fusione del quale, per effetto della Fusione, diviene titolare, senza soluzione di continuità, la Società risultante dalla Fusione, vi sono pure:

- gli autoveicoli di BPM di cui all'elenco allegato sotto "E";
- i domini di BPM di cui all'elenco allegato sotto "F";
- i marchi di BPM di cui all'elenco allegato sotto "G";
- le partecipazioni di BPM di cui all'elenco allegato sotto "H";
- i beni oggetto di contratti di leasing (anche risolti) da parte di BPM di cui all'elenco allegato sotto "I";
- gli autoveicoli del Banco di cui all'elenco allegato sotto "L";
- i domini del Banco di cui all'elenco allegato sotto "M";
- i marchi del Banco di cui all'elenco allegato sotto "N" (fatta avvertenza che l'elenco include pure i marchi oggetto di contratto di leasing pure inclusi nell'allegato P);
- le partecipazioni del Banco di cui all'elenco allegato sotto "O";
- i beni oggetto di contratti di leasing da parte del Banco di cui all'elenco allegato sotto "P".

Si fa tuttavia avvertenza che le descrizioni di cui sopra non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla Società, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione (con esclusione delle attività e passività oggetto del Conferimento). Rimane peraltro in facoltà della Società procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, ed in particolare ad atti di identificazione catastale dei beni immobili, ivi inclusi quelli elencati sotto "Q".

**13.) (Autorizzazioni)** - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, vulture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

#### **SPESE**

**14.) (Spese)** - Spese e tasse del presente sono a carico della Società.

Del  
presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con  
me sottoscrivono, omessa per loro espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 13,00.

Consta di  
otto fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio  
pugno completati per trentuno pagine e della trentaduesima  
sin qui.

F.to Carlo Fratta Pasini

F.to Mario Anolli

F.to Carlo Marchetti notaio





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

BDI  
Reg. Off.

BDI\_RM  
I

Prot. N° 1082147/16 del 08/09/2016

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA I (840)  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI I  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II

Rifer. a nota n.

del

Classificazione VII 2

6

Oggetto

Fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano e modifiche statutarie della controllata Banca Popolare di Mantova (Banca Popolare di Milano - Società per azioni). Provvedimenti.

Con lettere del 31 maggio 2016, del 24 giugno 2016, del 20 luglio 2016 e successive integrazioni, la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare, in relazione all'operazione di fusione tra i due gruppi, hanno presentato, tra l'altro, le seguenti istanze autorizzative:

1. attuazione di un'operazione di aggregazione mediante una fusione propria tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, con costituzione di una nuova società bancaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del TUB;
2. modifiche statutarie della controllata Banca Popolare di Mantova, che cambierà denominazione in Banca Popolare di Milano. In particolare, le suddette modifiche riguardano gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 31 e 32 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM hanno approvato il Progetto di fusione ex articolo 2501-ter del codice civile, contenente l'atto costitutivo e lo statuto sociale della Nuova Capogruppo in data maggio 2016. Successivamente, in data 5 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova ha approvato la nuova versione del proprio testo statutario.

Al riguardo, tenuto conto di quanto comunicato, considerato l'esito dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia e l'assenza di obiezioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 385/93:

- si autorizza la fusione in oggetto ai sensi del suddetto l'art. 57 del d.lgs. n.385/1993;
- si rilascia il provvedimento di accertamento delle modifiche statutarie proposte ai sensi del richiamato art. 56 del



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

d.lgs. n.385/1993. Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche del testo statutario.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
ENZO SERATA

Firmato digitalmente da  
CARMELO BARBAGALLO



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

BDI BDI\_RM  
Reg. Uff. P

Prot. N° 1093699/16 del 09/09/2016

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE (843)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

B.CA POP. DI MILANO SCRL  
PIAZZA MEDA, 4  
20121 MILANO MI  
ITALIA

BANCO POPOLARE - S.C.  
PIAZZA NOGARA, 2  
37121 VERONA VR  
ITALIA

Oggetto

Fusione di Banca Popolare di Milano e Banco Popolare.  
Trasmissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria e dei servizi di investimento.

Si fa riferimento all'istanza di autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria e dei servizi di investimento avanzata da  
Banca Popolare di Milano e Banco Popolare in relazione alla  
programmata operazione di fusione.

Al riguardo, si trasmette la Decisione adottata dalla Banca  
Centrale Europea ai sensi degli articoli 4(1)(a) e 14 del  
Regolamento (UE) n. 1024/2013 ("SSM Regulation"), dell'art. 78(1)  
del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea  
(ECB/2014/17 - "SSM Framework Regulation") e dell'art. 14 del  
Testo Unico Bancario, con la quale "Banco BPM S.p.A." è stata  
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla prestazione  
dei servizi di investimento, all'emissione di assegni circolari e  
allo svolgimento delle attività di banca depositaria.

Si fa presente che, una volta ricevuti i certificati  
competenti Camere di Commercio che attestano la data di iscrizione  
dell'atto di fusione nel registro delle imprese, la Banca d'Italia  
procederà all'iscrizione della nuova banca nell'albo di cui  
all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993.

"Banco BPM S.p.A." provvederà a inviare copia del certificato  
attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei  
depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art.  
96 del d.lgs. n. 385/1993.

Si fa presente che, prima dell'avvio dell'operatività, il  
nuovo intermediario è tenuto ad aderire all'Arbitro Bancario  
Finanziario (ABF). Tale adempimento costituisce, ai sensi della  
vigente normativa in materia, una condizione per l'esercizio  
dell'attività bancaria.

Inoltre, prima di avviare l'operatività con convenzioni di  
assegni o nel comparto delle carte di pagamento, "Banco BPM  
S.p.A." è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla  
disciplina in materia di Centrale di Allarme Interbancaria, previa



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

comunicazione al Servizio Sistema dei Pagamenti del questo Istituto, quale ente titolare della CAI.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
URSULA CIARAVOLO

 **BANCO POPOLARE**



**BANCA POPOLARE DI MILANO**

**PROGETTO DI FUSIONE**

**TRA**

**BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**E**

**BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.**

**MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ  
BANCARIA**

redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile

**24 maggio 2016**

(come integrato fino al 12 settembre 2016)



## PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile

- il Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare - Società Cooperativa (il "Banco Popolare") e
- il Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("BPM"),

nelle rispettive sedute del 24 maggio 2016, hanno predisposto e approvato il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione tra il Banco Popolare e BPM, da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria (la "Fusione").

La società bancaria risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Banco BPM (la "Società"), sarà costituita in forma di società per azioni e svolgerà, al contempo, la funzione di banca e di *holding* capogruppo, con funzioni operative, di governo e coordinamento e di servizio che le consentiranno un'efficace azione di direzione unitaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61, comma 4, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") su tutte le società che comporranno il Gruppo risultante dalla Fusione.

Sarà richiesta l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"MTA") delle azioni della Società che verranno emesse per effetto della Fusione, senza soluzione di continuità con la quotazione delle azioni del Banco Popolare e di BPM e decorrenza a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Al fine di consentire alla Società di disporre di una dotazione patrimoniale adeguata al ruolo e al rilievo che il Gruppo nascente dalla Fusione è destinato ad assumere nel panorama creditizio italiano, è previsto che il Banco Popolare - prima della data in cui si terranno le Assemblee straordinarie dei soci del Banco Popolare e di BPM chiamate ad approvare la Fusione - dia esecuzione a un'operazione di rafforzamento patrimoniale per l'importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), che potrà essere attuata, in una o più *tranche* o in momenti separati, mediante collocamento di un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti o anche con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante collocamento di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata a iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende in azioni ordinarie del Banco Popolare, anche in quest'ultimo caso da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del diritto di opzione (l'"Aumento di Capitale"). A tale riguardo: (i) in data 7 maggio 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare ha approvato la suddetta operazione di rafforzamento patrimoniale, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare una delega, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, per l'attuazione dell'Aumento di Capitale; (ii) in data 10 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea del 7 maggio 2016, fissando l'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale da porre in essere nell'esercizio della delega in euro 1.000.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e prevedendo che il suddetto aumento sia realizzato mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.

Allo stato, inoltre, nell'ambito dell'operazione di Fusione e subordinatamente al perfezionamento della stessa, è contemplato che BPM, subordinatamente alle autorizzazioni di legge, possa porre in essere un'operazione di conferimento a favore di una società bancaria già esistente di alcune attività comprendenti la rete di sportelli di BPM (lo "Scorporo"). Ove lo Scorporo venisse posto in essere, la società beneficiaria dello Scorporo: (i) avrà la forma di società per azioni, adotterà la denominazione che verrà concordata tra il Banco e BPM e, all'esito della Fusione, risulterà essere controllata dalla Società; (ii) svolgerà la funzione di banca-rete sottoposta alla direzione e coordinamento

della Società (presso cui saranno centralizzate le funzioni amministrative, di pianificazione, di tesoreria e le altre funzioni centrali); e (iii) avrà una struttura organizzativa "leggera" coerente con la predetta natura di banca-rete tale da non generare duplicazioni di costi e sovrapposizioni con la struttura organizzativa della Società. Ove BPM esercitasse la sopra menzionata facoltà, lo Scorporo diverrebbe parte essenziale e integrante della Fusione. Nel caso in cui lo Scorporo venisse effettivamente realizzato, (i) le operazioni straordinarie riguardanti la società beneficiaria dello Scorporo, ivi inclusa la fusione per incorporazione nella Nuova Capogruppo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 cod. civ., potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e della società beneficiaria dello Scorporo con le maggioranze di legge e (ii) entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di perfezionamento dello Scorporo, e comunque con effetto a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'atto di fusione, la società beneficiaria dello Scorporo verrà incorporata nella Società.

## 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 1.1 Banco Popolare

Il Banco Popolare – Società Cooperativa è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare (iscritto all'Albo dei gruppi bancari al n. 5034.4).

Il Banco Popolare ha sede legale e direzione generale a Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 03700430238 ed è iscritto all'Albo delle banche al n. 5668.

Il capitale sociale del Banco Popolare è alla data del 24 maggio 2016 pari a euro 6.092.996.076,83 i.v., suddiviso in n. 362.179.606 azioni ordinarie prive di valore nominale.

In data 7 maggio 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega: (i) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro un miliardo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, cod. civ., con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di euro un miliardo, con conseguente aumento del capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, cod. civ., con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende presso investitori qualificati.

In data 10 maggio 2016, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 7 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per un importo di euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno

essere azionisti del Banco Popolare, in proporzione al numero di azioni possedute. Più precisamente, l'aumento avrà luogo per l'importo massimo complessivo di euro 1.000.000.000,00 ovvero per l'importo complessivo immediatamente inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione ai soli fini della realizzazione dell'esatto rapporto di spettanza in opzione, con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare.

Le azioni del Banco Popolare sono negoziate sull'MTA.

## 1.2 BPM

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano (iscritto all'Albo dei gruppi bancari al n. 5584.8).

BPM ha sede a Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ed è iscritta all'Albo delle banche al n. 5584.8.

Il capitale sociale di BPM è alla data del 24 maggio 2016 pari a euro 3.365.439.319,02 i.v., suddiviso in n. 4.391.784.467 azioni ordinarie prive di valore nominale

Le azioni di BPM sono negoziate sull'MTA.

## 2. TIPO DI FUSIONE - ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

### 2.1 Tipo di fusione

La Fusione di cui al presente Progetto di Fusione avverrà nella forma della c.d. "fusione propria", mediante costituzione di una nuova società bancaria nella forma di società per azioni.

### 2.2 Atto costitutivo della società risultante dalla Fusione

#### 2.2.1 Denominazione

Si indica in Banco BPM Società per Azioni.

#### 2.2.2 Sede legale e sede amministrativa

La Società avrà sede legale a Milano e sede amministrativa a Verona.

L'articolo 3.4 dello statuto della Società indica che, alla data di costituzione della Società, le funzioni delle strutture centrali e amministrative saranno così ripartite tra Verona e Milano:

- (i) a Verona saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Amministrazione e Bilancio", "Audit", "Compliance", "Crediti", "Divisioni & Banche del Territorio", "Istituzionali, Enti e Terzo Settore", "Pianificazione e Controllo", "Retail", "Rischi" e "Segreteria Generale e Societaria", la Funzione Partecipazioni e la Divisione Leasing;
- (ii) a Milano saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Comunicazione", "Corporate", "Finanza", "Private & Investment Banking", "Investor Relations", "Legale", "M&A and Corporate Development",



"Operations/Organizzazione" e "Risorse Umane", la Funzione IT e la Divisione Asset Management e Bancassurance.

L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potranno essere deliberati, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica dello statuto della Società.

### 2.2.3 Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

### 2.2.4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, comma 4, TUB, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

### 2.2.5 Capitale sociale e limite al diritto di voto

L'ammontare del capitale sociale della Società e il numero di azioni di cui si compone saranno indicati nell'atto di fusione.

L'articolo 8 dello statuto della Società prevede un limite al numero di voti esercitabili in forza del quale nessun soggetto, singolarmente considerato, potrà esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. La previsione avrà efficacia sino al 26 marzo 2017 (i.e., sino alla scadenza del 24 mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 gennaio 2015 n. 3); decorso tale termine verrà automaticamente meno. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Società da attribuire ad un singolo soggetto, si considereranno i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si terrà conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società

controllate o collegate. Il controllo ricorgerà nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB come di volta in volta in vigore. In caso di violazione delle disposizioni statutarie in materia di limiti al diritto di voto, la deliberazione assembleare eventualmente assunta sarà impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non potrà essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### 2.2.6 Sistema di amministrazione e controllo e organi sociali

La Società adotterà il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e ss. del codice civile, basato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

##### *Consiglio di Amministrazione*

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione, fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data) (la "Prima Scadenza"), il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 19 (diciannove) amministratori, nelle persone di:

- Carlo Fratta Pasini
- Giuseppe Castagna
- Mauro Paoloni
- Guido Castellotti
- Maurizio Comoli
- Mario Anolli
- Michele Cerqua
- Rita Laura D'Ecclesia
- Carlo Frascarolo
- Paola Galbiati
- Cristina Galeotti
- Marisa Golo
- Piero Lonardi
- Giulio Pedrollo
- Fabio Ravanelli
- Pier Francesco Saviotti
- Manuela Soffientini
- Costanza Torricelli
- Cristina Zucchetti.

A decorrere dalla Prima Scadenza, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

##### *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidenti*

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione:

- (i) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Carlo Fratta Pasini;
- (ii) la carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Mauro Paoloni;

- (iii) saranno nominati due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Guido Castellotti e di Maurizio Comoli.

#### ***Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo e Direzione Generale***

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione in materia di nomina delle cariche sociali e conferimento dei relativi poteri, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a nominare:

- (i) un Amministratore Delegato, nella persona di Giuseppe Castagna;
- (ii) un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, tra cui l'Amministratore Delegato, il Vice-Presidente Vicario e i due Vice Presidenti. Per il primo mandato, il Presidente del Comitato Esecutivo sarà Pier Francesco Saviotti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di efficacia della Fusione provvederà altresì a nominare un Direttore Generale, nella persona di Maurizio Faroni, e 2 (due) Condirettori Generali, nelle persone di Domenico De Angelis e Salvatore Poloni.

#### ***Comitati endo-consiliari***

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di efficacia della Fusione provvederà a nominare i seguenti Comitati endo-consiliari: un Comitato Controllo Interno e Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Parti Correlate, ciascuno dei quali composto da 4 (quattro) membri.

#### ***Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di cooptazione entro la Prima Scadenza***

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione e ove si debba procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione entro la Prima Scadenza, a tale sostituzione si provvederà, ove possibile, in modo da assicurare che il sostituto sia espressione del territorio di riferimento della banca che lo aveva originariamente designato.

#### ***Collegio Sindacale***

Fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data), il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti, nelle persone di:

- Marcello Priori, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Gabriele Camillo Erba, Sindaco Effettivo
- Maria Luisa Mosconi, Sindaco Effettivo
- Claudia Rossi, Sindaco Effettivo
- Alfonso Sonato, Sindaco Effettivo
- Chiara Benciolini, Sindaco Supplente
- Marco Bronzato, Sindaco Supplente
- Paola Simonelli, Sindaco Supplente

#### ***Revisore legale dei conti***



L'incarico di revisione legale dei conti della Società sarà conferito, per la durata prevista dalla legge, su proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare e del Consiglio di Sorveglianza della BPM, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.. L'informativa in materia verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

#### 2.2.7 Durata degli esercizi sociali e norme in materia di ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto in materia di sostegno ai territori di storico radicamento).

#### 2.2.8 Sostegno ai territori di storico radicamento

Fermo quanto previsto dallo statuto in materia di ripartizione degli utili, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, potrà destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Il predetto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della divisione territoriale di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e nei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio novarese e dei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero;
- per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e nei territori della divisione territoriale di riferimento.

#### 2.2.9 Statuto sociale della società risultante dalla fusione

La Società risultante dalla Fusione sarà retta dallo statuto che fa parte integrante del presente Progetto di Fusione e che al medesimo si acclude *sub Allegato 1*.

### 3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono, per il Banco Popolare, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dall'Assemblea dei soci del Banco

Popolare in data 19 marzo 2016, e, per BPM, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dal Consiglio di Sorveglianza di BPM in data 30 marzo 2016.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM sono giunti alla determinazione che la Fusione avvenga sulla base di rapporti di cambio determinati in applicazione dei seguenti rapporti di partecipazione:

- (i) agli azionisti del Banco Popolare sarà assegnato in concambio il 54,626% del capitale sociale della Società (il "Rapporto di Partecipazione BP");
- (ii) agli azionisti di BPM sarà assegnato in concambio il 45,374% del capitale sociale della Società (il "Rapporto di Partecipazione BPM" e, insieme al Rapporto di Partecipazione BP, i "Rapporti di Partecipazione").

I Rapporti di Partecipazione sono stati determinati:

- (a) tenendo conto dell'Aumento di Capitale nella sua interezza (pertanto, nessuna rettifica sarà apportata a tali rapporti per effetto del perfezionamento dell'Aumento di Capitale); e
- (b) tenendo conto dei dividendi ordinati distribuiti rispettivamente da Banco Popolare (pari a complessivi euro 54.326.940,90) e da BPM (pari a complessivi euro 118.537.025,62) a valere sull'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I rapporti di cambio relativi alla Fusione saranno determinati a seguito della fissazione del numero di azioni del Banco Popolare da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale e in modo da rispettare i predetti Rapporti di Partecipazione. In particolare, i rapporti di cambio – in termini di esatto numero di azioni della Società da assegnare in concambio alle azioni Banco Popolare e BPM che verranno annullate per effetto della Fusione – saranno definiti come segue:

- 1 (una) azione della Società per ogni azione di Banco Popolare in circolazione al momento dell'aggregazione, ivi incluse le azioni emesse a servizio dell'Aumento di Capitale (il "Rapporto di Cambio BP"), e
- 1 (una) azione della Società per ogni "X" azioni di BPM in circolazione al momento dell'aggregazione (il "Rapporto di Cambio BPM" e, insieme al Rapporto di Cambio BP, i "Rapporti di Cambio"), dove "X" sarà determinato come segue:

$$X = \frac{\text{Azioni BPM}}{(\text{Azioni BP Post Aumento di Capitale}) \times \frac{\text{Rapporto di Partecipazione BPM}}{\text{Rapporto di Partecipazione BP}}}$$

E dove:

- Azioni BP Post Aumento di Capitale = (numero delle azioni di Banco Popolare che risultano emesse alla data del 23 marzo 2016, data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Banco Popolare e BPM) – (numero delle Azioni Proprie Banco Popolare) + (numero delle azioni Banco Popolare emesse a servizio dell'Aumento di Capitale);
- Azioni BPM = (numero delle azioni di BPM che risultano emesse alla data del 23 marzo 2016, data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Banco Popolare e BPM) – (numero delle Azioni Proprie BPM).

Si precisa, inoltre, che i Rapporti di Partecipazione si basano sulle seguenti ipotesi:

- che al momento dell'aggregazione il Banco Popolare detenga 94.936 azioni proprie (le "Azioni Proprie Banco Popolare") e che tutte le azioni proprie detenute dal Banco Popolare siano annullate;
- che al momento dell'aggregazione BPM detenga 1.524.259 azioni proprie (le "Azioni Proprie BPM") e che tutte le azioni proprie detenute da BPM siano annullate.

Non appena saranno determinati nell'esatto ammontare calcolato ai sensi di quanto sopra, i rapporti di cambio verranno resi noti al mercato con apposito comunicato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

In data 22 aprile 2016 e in data 18 aprile 2016, il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Milano hanno nominato, rispettivamente su ricorso del Banco Popolare e della BPM, KPMG S.p.A. (per il Banco Popolare) e Reconta Ernst & Young S.p.A. (per BPM) quali esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile.

#### 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

Per effetto del perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni in circolazione del Banco Popolare e di BPM nonché alla relativa sostituzione e concambio con azioni ordinarie della Società risultante dalla Fusione, in base ai rapporti di cambio di cui al precedente Paragrafo 3.

Le azioni delle società partecipanti alla Fusione possedute dalle medesime (azioni proprie) saranno annullate senza concambio.

Le azioni della Società che saranno assegnate in concambio agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione saranno negoziate sull'MTA.

Le azioni della Società emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di BPM e del Banco Popolare, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione, con tempi e modalità che saranno resi noti ai sensi di legge. La data di messa a disposizione delle azioni della Società sarà resa nota con apposito avviso pubblicato con le modalità di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti e dei soci del Banco Popolare e di BPM, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni della Società agli stessi spettante in applicazione dei rapporti di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione. Inoltre, saranno altresì poste in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la quadratura complessiva dell'operazione di concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Società saranno rese note, ove necessario, nei termini e con le modalità di legge.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni della Società che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno godimento regolare; pertanto, il dividendo che le Assemblee ordinarie di BPM e del Banco Popolare, rispettivamente in data 30 aprile 2016 e 19 marzo 2016, hanno deliberato di distribuire a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato assegnato, rispettivamente, agli azionisti di BPM e del Banco Popolare.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

6.1 A fini contabili, le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Società con decorrenza dal giorno in cui la Fusione spiegherà i propri effetti come precisato al successivo paragrafo 6.2 del presente Progetto di Fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

6.2 La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'articolo 2504-bis, commi 1 e 2, del codice civile con l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile ovvero dalla successiva data che verrà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle due società partecipanti alla Fusione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSessori DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci o di azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Si segnala, peraltro, che nell'ambito della disciplina statutaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si prevede che sia consentita la presentazione di una lista di candidati anche ai dipendenti della Società o di società da questa controllate che siano al contempo soci e rappresentino una quota minima di capitale pari allo 0,12% (la "Lista dei Dipendenti"). La Lista dei Dipendenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in percentuale sul capitale, esprimerà un amministratore della Società. Con riferimento al solo primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla costituzione della Società, sarà previsto che la Lista dei Dipendenti possa essere presentata solo dai dipendenti che, al contempo, abbiano rivestito lo status di "soci" da almeno 5 anni (computandosi a tal fine anche lo status di "socio" rivestito nelle due banche partecipanti alla Fusione) (sul tema cfr. gli articoli 20.4 e 45 dello Statuto della Società accluso al presente Progetto di Fusione).

8. DIRITTO DI RECESSO

L'operazione di Fusione mediante costituzione della Società comporta la trasformazione sia del Banco Popolare sia di BPM da società cooperativa a società per azioni (c.d. "fusione trasformativa"). Per tale motivo, gli azionisti e i soci del Banco Popolare e di BPM che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione potranno esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Al rimborso delle azioni oggetto di recesso per effetto delle deliberazioni assembleari di approvazione della Fusione si applicheranno l'articolo 28, comma 2-ter del TUB e le connesse disposizioni attuative di Banca d'Italia, che prevedono la facoltà dei competenti organi gestionali della Banca, sentito l'organo con funzione di controllo, di limitare o

rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca.

Tale previsione è stata recepita anche dai vigenti statuti sociali del Banco Popolare (articolo 15, comma 2) e di BPM (articolo 39, ultimo comma).

Al riguardo, Banco Popolare e BPM, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla competente Autorità di Vigilanza sulla necessità che la Società risultante dalla Fusione disponga sin dall'inizio di un livello di patrimonializzazione e di copertura dei crediti deteriorati allineata ai valori più elevati tra le banche italiane (finalità questa perseguita anche con l'Aumento di Capitale), hanno condiviso (riservandosi di assumere ogni più puntuale determinazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge) l'intendimento che in presenza di un ammontare di recessi tale da ridurre o intaccare i coefficienti patrimoniali di capitale della Società risultante dalla Fusione oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili avendo riguardo alla complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società - o che dovessero ridurre o limitare, oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili, la capacità della stessa di conseguire da subito un livello di copertura dei crediti deteriorati giudicato adeguato -, l'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso sarà realizzato senza impiego di fondi o di risorse proprie della Società, ma attraverso l'acquisto di tali azioni da altri azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso e/o da terzi nell'ambito del loro collocamento sul mercato successivamente al periodo di opzione. Le determinazioni in merito saranno assunte dal Banco Popolare e BPM e rese note con la pubblicazione della relazione illustrativa degli amministratori sulla Fusione da redigersi e pubblicarsi secondo le modalità di legge.

#### **9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA FUSIONE**

L'attuazione della Fusione è subordinata al rilascio delle richieste autorizzazione e/o nulla osta da parte delle competenti autorità di vigilanza e regolamentari (ivi incluse l'autorizzazione alla Fusione richiesta dall'articolo 57 del TUB nonché l'autorizzazione o nulla-osta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287).

L'attuazione della Fusione presuppone, inoltre, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale da parte del Banco Popolare, ossia l'incasso da parte del Banco Popolare entro il 31 ottobre 2016 dell'intero importo di euro 1.000.000.000,00 menzionato in Premessa (testando inteso che, nell'ipotesi in cui l'Aumento di Capitale sia stato realizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari convertendi o la cui conversione dipenda dall'esercizio di una facoltà dell'emittente, ai presenti fini si intenderanno incassati dal Banco Popolare i soli importi versati a fronte di tali strumenti rispetto ai quali, prima del termine ultimo del 31 ottobre 2016, siano già state emesse le azioni di compendio per effetto della conversione). A tale riguardo si segnala che la mancata esecuzione dell'Aumento di Capitale, nei termini sopra ricordati, entro il 31 ottobre 2016 costituisce condizione risolutiva del Protocollo di Intesa relativo alla Fusione sottoscritto dal Banco Popolare e da BPM in data 23 marzo 2016.

#### **10. AUTORIZZAZIONE ALLA COMPRAVENDITA DI AZIONI PROPRIE**

Nel contesto del perfezionamento della Fusione è previsto che la Società nascente da tale operazione sia autorizzata, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, a procedere con l'acquisto, anche in più riprese, di un numero di azioni proprie non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della Società, nonché con la disposizione delle



azioni proprie in tal modo di volta in volta acquisite. L'effettuazione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie sarà finalizzata a consentire alla Società di adempiere, ove necessario, agli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti dal Banco Popolare e/o da BPM ai sensi dei rispettivi piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti (e nei quali subentrerà, per effetto della Fusione, la Società).

La durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione e le modalità attraverso le quali verranno effettuate tali operazioni saranno stabiliti nelle deliberazioni con cui le Assemblee del Banco Popolare e di BPM approveranno la Fusione.

\*\*\*\*\*

Verrà depositato e diffuso nei termini di legge, oltre alla documentazione richiesta dall'articolo 2501-septies del codice civile, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti (anche numerici) al Progetto di Fusione, così come al testo di statuto sociale della Società accluso in allegato al Progetto di Fusione, che si rendano necessari anche per effetto di richieste dei competenti uffici del Registro delle Imprese. Inoltre, è attribuita ai Presidenti degli organi amministrativi del Banco Popolare e di BPM nonché ai rispettivi consiglieri delegati il potere di decidere, d'intesa tra loro, in sede di stipula dell'atto di fusione (anche, eventualmente, a mezzo di speciali procuratori), l'eventuale sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sopra indicati che non dovessero, per qualsiasi ragione, poter assumere o aver accettato l'incarico.

\*\*\*\*\*

Si segnala che, nelle more dell'istruttoria svolta dalle Autorità di Vigilanza (Banca Centrale Europea e Banca d'Italia) per il rilascio delle richieste autorizzazioni, successivamente alla data del 24 maggio 2016 sono state apportate al Progetto di Fusione e al connesso allegato limitate integrazioni di carattere non sostanziale, anche al fine di tenere conto delle indicazioni delle predette Autorità. Inoltre, si dà atto che l'Aumento di Capitale si è concluso in data 1 luglio 2016 con l'integrale sottoscrizione dell'importo deliberato di euro 996.343.990,56 e, pertanto, la condizione risolutiva di cui al Paragrafo 9, secondo capoverso, del Progetto di Fusione non si è verificata.


Alla luce dell'esito dell'Aumento di Capitale (che ha comportato l'emissione di n. 465.581.304 azioni del Banco Popolare), i Rapporti di Cambio sono stati determinati come segue, nel rispetto e in applicazione dei Rapporti di Partecipazione e della formula indicati nel precedente Paragrafo 3:

- 1 (una) azione della Società per ogni 1 (una) azione di Banco Popolare in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione;
- 1 (una) azione della Società per ogni 6,386 (sei virgola trecentoottantasei) azioni di BPM in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione.

\*\*\*\*\*

#### Allegati:


Allegato 1: statuto sociale della società risultante dalla fusione




\*\*\*\*\*

Verona - Milano, 24 maggio 2016 (come integrato fino alla data del 12 settembre 2016).

**Banco Popolare - Società Cooperativa**



**Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.**



## ALLEGATO 1

### AL PROGETTO DI FUSIONE TRA BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A R.L.

#### STATUTO SOCIALE

#### TITOLO I -

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

##### Art. 1. - Costituzione e denominazione

- 1.1. Con atto del [●] n. [●], rogito notaio Carlo Marchetti di Milano è stato costituito Banco BPM Società per Azioni (la "Società") in conformità al progetto di fusione approvato in data [24 maggio]<sup>(1)</sup> 2016 (il "Progetto di Fusione").
- 1.2. La Società è sorta per effetto della fusione (la "Fusione") tra:
- (i) il "Banco Popolare - Società Cooperativa" ("BP"), costituito il 27 giugno 2007 quale risultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., costituito il 21 maggio 2002, - a sua volta risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero S.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c. a r.l., fondata il 28 maggio 1871 - e la "Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa", fondata il 28 marzo 1864; e
  - (ii) la "Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a responsabilità limitata", fondata il 12 dicembre 1865 ("BPM").
- 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Credito Bergamasco", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa

<sup>(1)</sup> Da aggiornare.

di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano", "Banca di Legnano" e "Cassa di Risparmio di Alessandria", nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.

- 1.4. La Società opera in continuità con i valori rappresentati dal radicamento di BP e di BPM nelle rispettive aree storiche di riferimento.
- 1.5. La Società è organizzata secondo Divisioni territoriali ("Divisioni") corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico.

#### Art. 2. - Durata

- 2.1. Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

#### Art. 3. - Sede

- 3.1. La Società ha sede legale in Milano e sede amministrativa in Verona.
- 3.2. La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservata la normativa pro tempore vigente, può istituire, sopprimere e trasferire succursali o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
- 3.3. L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potrà essere deliberato, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica del presente statuto.
- 3.4. Alla data di costituzione della Società, in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione, le funzioni delle strutture centrali e amministrative sono così ripartite tra Verona e Milano:
  - (i) a Verona sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Amministrazione e Bilancio", "Audit", "Compliance", "Crediti", "Divisioni & Banche del Territorio", "Istituzionali, Enti e Terzo Settore", "Pianificazione e Controllo", "Retail", "Rischi" e "Segreteria Generale e Societaria", la Funzione Partecipazioni e la Divisione *Leasing*;
  - (ii) a Milano sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Comunicazione", "Corporate", "Finanza", "Private & Investment Banking", "Investor Relations", "Legale",

*"M&A and Corporate Development", "Operations/Organizzazione"  
e "Risorse Umane", la Funzione IT e la Divisione Asset  
Management e Bancassurance.*

#### **Art. 4. - Oggetto sociale**


- 4.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.
- 4.2. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.
- 4.3. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.4. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.
- 4.5. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
- 4.6. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

#### **TITOLO II -**

#### **SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO**

#### **Art. 5. - Sostegno ai territori di storico radicamento**

- 5.1. La Società accorda speciale attenzione ai territori ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, anche avuto riguardo alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle cooperative.
- 5.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 41.1 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.
- 5.3. Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:
- per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della Divisione di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
  - per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
  - per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Divisione di riferimento;
  - per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Divisione di riferimento;
  - per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero;
  - per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Divisione di riferimento.
- 5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 5.3 ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.



**TITOLO III -**  
**CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DIRITTO DI VOTO, RECESSO**

**Art. 6. - Capitale sociale e azioni**

- 6.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [●] <sup>(2)</sup> ed è rappresentato da n. [●] azioni ordinarie prive di valore nominale.
- 6.2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* cod. civ., ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.
- 6.3. Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.4. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.
- 6.5. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi determinandone il contenuto.
- 6.6. La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.

---

(2) L'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni saranno noti al completamento della fusione.

## **Art. 7. - Dividendi**

- 7.1. I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

## **Art. 8. - Diritto di voto**

- 8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8.2 nonché i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.
- 8.2. Fino al 26 marzo 2017, nessun soggetto, singolarmente considerato, può esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Società da attribuire ad un singolo soggetto, si considerano i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 come di volta in volta in vigore. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo 8.2, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 cod. civ., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La previsione di cui al presente articolo 8.2 verrà automaticamente meno decorso il termine del 26 marzo 2017.

## **Art. 9. - Recesso del socio**

- 9.1. Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;



- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- 9.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

##### Art. 10. - Organi sociali

- 10.1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore Delegato;
- f) alla Direzione Generale;
- g) al Collegio Sindacale.

#### TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art. 11. - Assemblea

- 11.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

- 11.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

- 11.3. L'Assemblea ordinaria:

- (a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5, i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente Vicario con le modalità di cui all'articolo 20.8;
- (b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 37 e ne determina il compenso;

*[Handwritten signature]*



- (c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- (d) approva il bilancio di esercizio;
- (e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- (f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
- (g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- (h) approva e modifica il regolamento assembleare;
- (i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

11.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2, lett. (bb)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

#### Art. 12. - Luogo di riunione

12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43 con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio - nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute

delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.

- 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e 43 e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.

#### Art. 13. - Convocazione

- 13.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella località da individuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, ogniquale volta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ. e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
- 13.2. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 13.3. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la

trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente.

13.4. L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 12 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e quant'altro prescritto dalla normativa pro tempore vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

13.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, comma 1, del cod. civ. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

#### Art. 14. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

14.1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

14.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente.

14.3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti

ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

- 14.4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.
- 14.5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.
- 14.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

#### Art. 15. - Costituzione dell'Assemblea

- 15.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica, prima, seconda e, per la sola Assemblea straordinaria, terza convocazione, si applica la normativa pro tempore vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2.

#### Art. 16. - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 16.1. Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria, in unica, prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuna convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.2 e fatto salvo tutto quanto previsto dal presente Statuto in materia di elezione dei membri del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale. A parità di voti la proposta si intende respinta.

- 16.2. Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.
- 16.3. L'Assemblea straordinaria in unica, prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.
- 16.4. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a operazioni con parti correlate in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, le deliberazioni devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.

#### **Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario**

- 17.1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
- 17.2. Il Presidente ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento assembleare - per accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, per prendere tutte le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in

relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.

- 17.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito anche dagli scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 17.4. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto del Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

#### Art. 18. - Verbale delle Assemblee

- 18.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima, dal Segretario o dal Notaio, ove nominato, nonché dagli scrutatori, ove nominati, e trascritto sull'apposito libro.
- 18.2. Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

### TITOLO VI -

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 19. - Sistema tradizionale di amministrazione e controllo

- 19.1. La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, "Consiglio") e un Collegio Sindacale.

#### SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 20. - Consiglio di Amministrazione



## 20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al [●] <sup>(3)</sup> (la "Prima Scadenza").
- 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.
- 20.1.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie

<sup>(3)</sup> Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del terzo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data).



giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa o finanziaria.

20.1.5. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 7 (sette) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, "Amministratori Indipendenti".

20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

- d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
  - con società sottoposte a comune controllo con la Società;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;
- g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente *more uxorio* o i figli del convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- h) se è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "amministratori esecutivi":

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2, lettera g), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;
- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "dirigenti con responsabilità strategiche" i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed f) del comma precedente.


- 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1 possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6, un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

## 20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

## 20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 20.3.1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- 20.3.2. Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.
- 20.3.3. Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2, ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6. Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.



#### 20.4.- Liste di candidati

20.4.1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.

20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:

- (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell'articolo 44.3);
- (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la "Lista di Soci"); e
- (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "Lista di Soci - Dipendenti").

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione;
- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di

candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 7 (sette) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);

- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;

- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio status di

lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

#### 20.5. - Votazione

20.5.1. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;
- (b) i restanti 3 (tre) amministratori - o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori - sono tratti dalle ulteriori liste come segue:

1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti: (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti; mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) sono tratti dalla lista, diversa da quella *sub* (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli



amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;

2. ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti - diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) - secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6 e 20.7, qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

## 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1(b)(1) e 20.5.1(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

## 20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalle medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

**20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione**

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.

**20.9. - Lista unica**

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

**20.10. - Assenza di lista**

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3 in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**20.11. - Sostituzione**

20.11.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza

sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

**20.11.2.** Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:

- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione

votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

**20.11.3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

**20.11.4.** In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.

**20.11.5.** Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

## **20.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria**

**20.12.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

## **Art. 21. - Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**21.1.** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero

periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 22. - Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi**

- 22.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 24.4 e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.

**Art. 23. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**23.1. - Luogo e convocazione**

- 23.1.1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Società si tengono, a rotazione, presso i Comuni di Verona e di Milano. Almeno una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Lodi o di Novara; ove possibile, una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Bergamo, Lucca e Modena.
- 23.1.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2, convoca il Consiglio di Amministrazione.
- 23.1.3. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario.
- 23.1.4. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale o dai suoi componenti anche individualmente.

**23.2. - Avviso di convocazione**

- 23.2.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito -

almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 23.3.

### 23.3. - Riunioni

23.3.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

### 23.4. - Quorum costitutivi e deliberativi

23.4.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 23.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

### 23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata

23.5.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44.2 dello Statuto con riferimento al periodo sino alla Prima Scadenza, sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la "**Maggioranza Consiliare Qualificata**") esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:

- i. l'approvazione della Lista del Consiglio;
- ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranche*) di aziende o rami d'azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato

regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.

### 23.6. - Verbali e copie

23.6.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Tali verbali vanno trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

## Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione - Comitati endo-consiliari

### 24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

### 24.2. - Competenze non delegabili



24.2.1. Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni anche al Comitato Esecutivo, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 27.

24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
- b) le deliberazioni previste dall'art. 3.3;
- c) la pianificazione industriale e finanziaria, l'approvazione dei *budget* della Società e del Gruppo, la definizione dell'articolazione geografica delle Divisioni territoriali nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
- d) la definizione e l'approvazione: (i) del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*); (ii) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate e alle operazioni di maggiore rilievo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione della Società; spettano al Consiglio di Amministrazione altresì l'approvazione (i) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (ii) del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (iii) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (iv) dell'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre ogni altro compito a esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;

- e) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dalla relativa disposizione statutaria e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- g) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri, ivi inclusa la nomina e revoca dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione, modifica e revoca dei relativi poteri;
- h) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- i) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e del Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (*reporting*);
- j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità di Vigilanza;
- k) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del *Chief Risk Officer* (CRO), se previsto, del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (*Risk Manager*);
- l) fermo quanto previsto alla successiva lett.(m), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- m) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, con il parere non vincolante del Comitato Controllo Interni e Rischi e del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione *Internal Audit*,



che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- n) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
- o) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società per qualsiasi importo, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica;
- p) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;
- q) l'approvazione: (i) dei programmi di emissione e le singole emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari, estinzioni comprese, definendone caratteristiche, condizioni e importi; (ii) nel rispetto delle norme di Vigilanza, delle operazioni di acquisto e vendita di titoli per investimento, per i portafogli di liquidità e per soddisfare esigenze della clientela; (iii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento di titoli e prestiti obbligazionari; (iv) di operazioni su prodotti derivati, il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;
- r) l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
- v) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
- w) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali delle banche controllate del Gruppo e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;

- x) la partecipazione alle, e la determinazione del voto da esprimere nelle, assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo; l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;
- y) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;
- z) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- aa) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire di cui al precedente articolo 5;
- bb) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- cc) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- dd) la regolamentazione dei processi di selezione dei componenti dei comitati territoriali di consultazione, che ove costituiti avranno funzioni meramente consultive, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Divisione territoriale;
- ee) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.

**24.2.3.** Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie diverse da quelle indicate nel presente Statuto, esclusa in ogni caso l'istituzione di nuove sedi amministrative e la soppressione di quella prevista statutariamente.

#### 24.3. - Deleghe

24.3.1. Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti, ai preposti alle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

**24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati**

24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

**Comitato Nomine**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("**Comitato Nomine**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

**Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

**Comitato Controllo Interno e Rischi**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno e Rischi", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

#### **Comitato Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("Comitato Parti Correlate"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

#### **Altri Comitati**

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

### **Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale**

- 25.1. L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

**Art. 26. - Comitato Esecutivo: numero e composizione**

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 27 dello Statuto.
- 26.2. In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.
- 26.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.
- 26.4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
- 26.5. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.
- 26.6. Il Comitato Esecutivo nomina, al proprio interno, il Presidente. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento**

- 27.1. Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che non siano altrimenti delegati all'Amministratore Delegato, al Comitato Esecutivo sono delegate le seguenti materie sulle quali delibera, di regola, attraverso proposte formulate dall'Amministratore Delegato:

**A. Crediti**

- (1) decisioni, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, relative all'erogazione del credito nell'ambito delle autonomie conferite e delle facoltà per la concessione e la gestione del credito previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti;
- (2) delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazione del credito nei casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;

- (3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- B. Passaggi a perdite
- (1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- (2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.
- 27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione dei "non performing loans", per tali intendendosi le "sofferenze", le "inadempienze probabili (*unlikely to pay*)" e le "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le "sofferenze" sono affidate ad una unità gestionale *ad hoc* che riporta direttamente all'Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.
- 27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spedirsi con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.
- 27.4. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 27.5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.



- 27.6. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

**SEZIONE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE VICARIO**

**Art. 28. -- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario**

- 28.1. Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8.

**Art. 29. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**29.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato o dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché:
  - (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e
  - (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;
- b) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con l'Amministratore Delegato;
- c) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ponendosi come interlocutore degli

organi interni di controllo e dei comitati interni. Inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito alla istituzione dei Comitati endo-consiliari;

- d) promuove l'attuazione delle prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione, favorendo l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare attenzione alle condizioni di sviluppo sostenibile nel lungo termine e alla responsabilità sociale dell'impresa;
- e) svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con gli azionisti e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi, unitamente all'Amministratore Delegato. Per lo svolgimento di tale compito il Presidente si avvale delle funzioni aziendali competenti;
- f) d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti istituzionali con organi e Autorità nonché la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, avvalendosi delle strutture aziendali competenti;
- g) assiste ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;
- h) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
- i) fermo quanto previsto dall'articolo 33, ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
- j) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**29.2.** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### SEZIONE QUARTA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO

**Art. 30. - Amministratore Delegato**

- 30.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ..
- 30.2. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 24.2 e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato:
- (a) sovrintende alla gestione aziendale della Società e del Gruppo curandone gli affari correnti, in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;
  - (b) formula proposte, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito agli indirizzi strategici, ai progetti e agli obiettivi, oltre il breve termine e/o di carattere non ordinario, della banca e del Gruppo;
  - (c) d'iniziativa e responsabilità propria, predispone i piani e i documenti previsionali di carattere strategico e/o straordinario (budget e piani pluriennali) del Gruppo e della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
  - (d) d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cura lo studio, la predisposizione degli atti e l'invio di lettere di confidenzialità relativi ad operazioni o accordi aventi carattere straordinario, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  - (e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'articolazione geografica delle divisioni territoriali e delle banche del Gruppo nonché ai connessi piani di espansione e riordino delle reti delle società del Gruppo;
  - (f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica di bilancio e agli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
  - (g) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il budget annuale anche delle singole società del Gruppo, in coerenza con la pianificazione di superiore livello e

procede al controllo periodico dei risultati approvando le azioni correttive ritenute necessarie;

- (h) coordina l'attività esecutiva della Società e del Gruppo, impartendo indirizzi e direttive al fine di assicurare che il funzionamento delle unità operative avvenga in conformità alle delibere degli organi competenti e le attività delle società controllate siano coerenti con le direttive e le strategie delineate dalla capogruppo;
- (i) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo, nel rispetto del sistema dei valori riconosciuto dalla Società;
- (l) sovrintende all'organizzazione e all'integrazione del Gruppo e al funzionamento della rete dei canali di vendita, delle operazioni e dei servizi gestiti dalla Società e dalle società del Gruppo;
- (m) esercita, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dai regolamenti in materia di crediti tempo per tempo vigenti;
- (n) sovrintende e provvede alla gestione del personale, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società e del Gruppo verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (o) determina le direttive e gli indirizzi per la Direzione Generale;
- (p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato Esecutivo, a seconda dei casi, argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- (q) esercita le funzioni delegategli *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione - nei limiti dei massimali assegnati - con i relativi regolamenti;
- (r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e - avvalendosi del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei responsabili di direzione secondo competenza - sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;

- (s) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni nel rispetto della normativa di vigilanza; indirizza alla funzione di controllo interno, per il tramite del comitato per il controllo interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o di indagine;
- (t) formula proposte in materia di politiche di assunzione e gestione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale in ossequio ai perimetri, ai vincoli e alle indicazioni della normativa di vigilanza;
- (u) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di assunzione e gestione del rischio di liquidità, fissando i relativi limiti nel rispetto della normativa di vigilanza;
- (v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione *Internal Audit*) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
- (w) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e le altre società del Gruppo nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- (z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze" inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso), avvalendosi allo scopo di una unità gestionale *ad hoc* che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

30.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ., ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione successiva.

- 30.4. L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

## SEZIONE QUINTA

### LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO

#### Art. 31. - Direzione Generale

- 31.1. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società nomina un Direttore Generale e due Condirettori Generali, determinandone attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato.
- 31.2. La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato, in caso di cessazione del Direttore Generale, è tenuto a formulare la proposta, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a maggioranza di non prevedere la nomina di un Direttore Generale.
- 31.3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Condirettori Generali partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.

#### Art. 32. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 32.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.
- 32.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
- 32.3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società. E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 32.4. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
- 32.5. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

#### SEZIONE SESTA

#### LA RAPPRESENTANZA SOCIALE

##### Art. 33. - Rappresentanza sociale

- 33.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di età o all'altro Vice

Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45.

- 33.2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 33.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 33.1, e la firma sociale libera competono altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e ai Condirettori Generali.
- 33.4. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 33.5. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.
- 33.6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatarî estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
- 33.7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 33.1, e l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Condirettori Generali possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 34. - Svolgimento delle mansioni delegate**

- 34.1. Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esecuzione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

### **TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 35. - Composizione e numero**

- 35.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo



all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

- 35.2. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per il periodo previsto dalla medesima legge.
- 35.3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 35.4. Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 35.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. 36. - Elezione mediante liste**

- 36.1. La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 36.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.
- 36.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione

del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

- 36.4. Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità delle quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 36.5. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
- 36.6. Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.

- 36.7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 36.6 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soggetti che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 36.6, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.
- 36.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.
- 36.9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 36.10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 36.11. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

#### Art. 37. - Votazione

- 37.1. Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
- 37.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 37.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro

tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

- 37.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.
- 37.5. In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 37.6. Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 37.7. Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).
- 37.8. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno

rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

- 37.9. Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 37.10. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 37.11. Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
- 37.12. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 37.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
  - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei

requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 36.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

- 37.13. L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

#### **Art. 38. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale**

- 38.1. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente, e in particolare vigila su:
- a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;
  - c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
  - d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
  - e. le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi;

- f. l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- g. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.
- 38.2. Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 38.3. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 38.4. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
- 38.5. Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
- 38.6. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
- 38.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
- 38.8. Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.
- 38.9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 39. - Revisione legale dei conti**

- 39.1. La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

### **TITOLO IX - BILANCIO**

#### **Art. 40. - Esercizio sociale e bilancio**

- 40.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 40.2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

#### **Art. 41. - Ripartizione degli utili**

- 41.1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'articolo 5.2).
- 41.2. Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

### **TITOLO X - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**



#### **Art. 42. - Scioglimento della Società**

- 42.1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

### **TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni particolari che - anche in deroga a eventuali previsioni contenute in altre sezioni, articoli o paragrafi del presente Statuto - troveranno applicazione in via transitoria secondo quanto di seguito indicato.

#### **Art. 43. - Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio**

- 43.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio si terranno secondo la seguente sequenza:

- (i) in una località ubicata nella provincia di Novara l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [•] <sup>(4)</sup>;
- (ii) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [•] <sup>(5)</sup>;
- (iii) in una località ubicata nella provincia di Verona l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [•] <sup>(6)</sup>;

(4) Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del primo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

(5) Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del secondo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

(6) Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del terzo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

- (iv) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] <sup>(7)</sup>;
- (v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] <sup>(8)</sup>.

#### Art. 44. - Consiglio di Amministrazione

- 44.1. In deroga a quanto previsto all'articolo 20.1.1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44.3, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 19 (diciannove) membri, dei quali almeno 9 (nove) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Sino alla Prima Scadenza e fatta eccezione per il caso in cui si debba procedere all'integrale sostituzione o nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di cooptazione per l'eventuale sostituzione di amministratori cessati dalla carica il Consiglio di Amministrazione provvederà, ove possibile, ispirandosi ai medesimi principi riflessi nel Progetto di Fusione.

- 44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.
- 44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale

---

(7) Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del quarto esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

(8) Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del quinto esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.

Resta inteso che in ogni altro caso di sostituzione di amministratori da effettuarsi prima della Prima Scadenza che non comporti la cessazione dell'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad essere composto sino alla Prima Scadenza da 19 (diciannove) membri e, ad esso, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.

#### **Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione**

- 45.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44.3 primo capoverso, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti anche due Vice Presidenti. I due Vice Presidenti possono, sino alla Prima Scadenza, essere componenti del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 46. - Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti**

- 46.1. Con esclusivo riferimento all'elezione dell'intero Consiglio Amministrazione previsto alla Prima Scadenza (ovvero nella sola ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo *status* di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo *status* di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.



  
**pwc**

Banco Popolare Scrl  
Piazza Nogara, 2  
37121 Verona

cc

Banca Popolare di Milano Scrl  
Piazza Meda, 4  
20121 Milano

Milano, 19 maggio 2016

**Oggetto:** Proposta per l'incarico di revisione legale dei conti della "Combined Entity" come da Vostra lettera di invito datata 9 maggio 2016 – richiesta di riformulazione dei relativi termini economici

Egregi Signori,

Facendo seguito a quanto da Voi espressamente richiesto in data 18 maggio 2016, in allegato alla presente riportiamo una riformulazione delle informazioni relative alle ore ed onorari previste per ciascuna attività ed esercizio per il novennio oggetto dell'incarico. In particolare, come da Voi richiesto, nell'**Allegato 1** sono evidenziate le informazioni nello scenario in cui la prevista operazione di fusione avvenga con decorrenza 1 gennaio 2017, mentre nell'**Allegato 2** le informazioni nello scenario in cui la medesima venga perfezionata nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2016.

Portiamo alla Vostra attenzione che, a testimonianza del nostro forte interesse a ricoprire il ruolo di revisori del nascente gruppo bancario, le condizioni economiche riportate in allegato evidenziano rispetto a quanto ipotizzato nella nostra proposta datata 12 maggio 2016, da un lato un maggiore sconto commerciale e, dall'altro, un riconoscimento a Vostro favore della maggiore efficienza che prevediamo a partire dal quinto esercizio del novennio di riferimento con un conseguente minor numero di ore a Vostro carico ed un maggiore investimento complessivo a nostro carico.

**PricewaterhouseCoopers SpA**

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 0712132311 - Bari 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640211 - Bologna 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516185211 - Brescia 25123 Via Borgo Pietro Wuhrer 23 Tel. 0303697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - Genova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - Padova 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - Parma 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275911 - Pescara 66127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 0854545711 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011556771 - Trento 38122 Via Grazioli 73 Tel. 0461237004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)



Evidenziamo, altresì, che abbiamo previsto una riduzione delle spese vive e di segreteria (escluse imposte ed oneri di legge) che vi saranno addebitate nella misura massima del 6% del totale degli onorari.

Rinviando alla nostra proposta datata 12 maggio 2016 per quanto non espressamente disciplinato dalla presente, rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.

Distinti Saluti

Pierfrancesco Anglani

Ezio Bassi

Lorenzo Pini Prato

## Scenario con decorrenza fusione 1° gennaio 2017

Tipologia di attività	Esercizi dal 2017 al 2020		
	Ore	Onorari	Tariffa media oraria
Revisione legale del Bilancio d'esercizio*	9.473	611.000	
Revisione legale del Bilancio consolidato	636	41.000	
Verifica della regolare tenuta della contabilità	1.846	119.100	
Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali inclusi nella Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo	2.631	169.700	
Rilascio di attestazioni alla Banca Centrale Europea**	870	56.120	
Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	318	20.500	
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia	127	8.195	
Verifica della traduzione in lingua inglese dei Bilanci di esercizio, consolidato e del Bilancio consolidato semestrale abbreviato	499	32.185	
<b>Totale</b>	<b>16.400</b>	<b>1.057.800</b>	65
Spese massime		63.468	
<b>Totale onnicomprensivo per singolo esercizio</b>	<b>16.400</b>	<b>1.121.268</b>	

\* Include l'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e sulla Relazione sulla Gestione con il bilancio

\*\* Attività opzionale da effettuarsi solo nel caso in cui l'eventuale utile di esercizio sarà incluso nella segnalazione del CET1 al 31 dicembre

**ALLEGATO 1**  
**Seguito**

Tipologia di attività	Esercizi dal 2021 al 2025		
	Ore	Onorari	Tariffa media oraria
Revisione legale del Bilancio d'esercizio*	8.160	526.300	
Revisione legale del Bilancio consolidato	560	36.120	
Verifica della regolare tenuta della contabilità	1.846	119.100	
Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali inclusi nella Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo	2.520	162.550	
Rilascio di attestazioni alla Banca Centrale Europea**	870	56.120	
Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	318	20.500	
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia	127	8.195	
Verifica della traduzione in lingua inglese dei Bilanci di esercizio, consolidato e del Bilancio consolidato semestrale abbreviato	499	32.185	
<b>Totale</b>	<b>14.900</b>	<b>961.070</b>	<b>65</b>
Spese massime		57.664	
<b>Totale onnicomprensivo per singolo esercizio</b>	<b>14.900</b>	<b>1.018.734</b>	

\* Include l'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e sulla Relazione sulla Gestione con il bilancio

\*\* Attività opzionale da effettuarsi solo nel caso in cui l'eventuale utile di esercizio sarà incluso nella segnalazione del CET1 al 31 dicembre



## Scenario con decorrenza fusione IV trimestre 2016

Tipologia di attività	Esercizio 2016		
	Ore	Onorari	Tariffa media oraria
Revisione legale del Bilancio d'esercizio*	9.473	611.000	
Revisione legale del Bilancio consolidato	636	41.000	
Verifica della regolare tenuta della contabilità	465	35.000	
Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali inclusi nella Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo	-	-	
Rilascio di attestazioni alla Banca Centrale Europea**	870	56.120	
Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	318	20.500	
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia	127	8.195	
Verifica della traduzione in lingua inglese dei Bilanci di esercizio, consolidato e del Bilancio consolidato semestrale abbreviato	499	32.185	
<b>Totale</b>	<b>12.388</b>	<b>804.000</b>	<b>65</b>
Spese massime		48.240	
<b>Totale onnicomprensivo per singolo esercizio</b>	<b>12.388</b>	<b>852.240</b>	

\* Tale attività include l'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e sulla Relazione sulla Gestione con il bilancio

\*\* Considerate le modalità e i tempi prevedibili per il perfezionamento della fusione tale attività potrebbe non essere necessaria

**ALLEGATO 2**  
**Seguito**

Tipologia di attività	Esercizi dal 2017 al 2019		
	Ore	Onorari	Tariffa media oraria
Revisione legale del Bilancio d'esercizio*	9.473	611.000	
Revisione legale del Bilancio consolidato	636	41.000	
Verifica della regolare tenuta della contabilità	1.846	119.100	
Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali inclusi nella Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo	2.631	169.700	
Rilascio di attestazioni alla Banca Centrale Europea**	870	56.120	
Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	318	20.500	
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia	127	8.195	
Verifica della traduzione in lingua inglese dei Bilanci di esercizio, consolidato e del Bilancio consolidato semestrale abbreviato	499	32.185	
<b>Totale</b>	<b>16.400</b>	<b>1.057.800</b>	<b>65</b>
Spese massime		63.468	
<b>Totale onnicomprensivo per singolo esercizio</b>	<b>16.400</b>	<b>1.121.268</b>	

\* Tale attività include l'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e sulla Relazione sulla Gestione con il bilancio

\*\* Attività opzionale da effettuarsi solo nel caso in cui l'eventuale utile di esercizio sarà incluso nella segnalazione del CET<sub>1</sub> al 31 dicembre

**ALLEGATO 2**  
**Seguito**

Tipologia di attività	Esercizi dal 2020 al 2024		
	Ore	Onorari	Tariffa media oraria
Revisione legale del Bilancio d'esercizio*	8.160	526.300	
Revisione legale del Bilancio consolidato	560	36.120	
Verifica della regolare tenuta della contabilità	1.846	119.100	
Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali inclusi nella Relazione Finanziaria semestrale del Gruppo	2.520	162.540	
Rilascio di attestazioni alla Banca Centrale Europea**	870	56.120	
Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	318	20.500	
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia	127	8.195	
Verifica della traduzione in lingua inglese dei Bilanci di esercizio, consolidato e del Bilancio consolidato semestrale abbreviato	499	32.185	
<b>Totale</b>	<b>14.900</b>	<b>961.060</b>	<b>65</b>
Spese massime		57.664	
<b>Totale onnicomprensivo per singolo esercizio</b>	<b>14.900</b>	<b>1.018.724</b>	

\* Tale attività include l'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e sulla Relazione sulla Gestione con il bilancio

\*\* Attività opzionale da effettuarsi solo nel caso in cui l'eventuale utile di esercizio sarà incluso nella segnalazione del CET1 al 31 dicembre



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 15 dicembre 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.



